



Speciale B&P

## IL "PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE"

1. INTRODUZIONE
2. DIRETTIVA 2018/849/UE SU VEICOLI FUORI USO, PILE, ACCUMULATORI E RAEE
3. DIRETTIVA 2018/850/UE SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI
4. DIRETTIVA 2018/851/UE SUI RIFIUTI
5. DIRETTIVA 2018/852/UE SUGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

### CIRCULAR ECONOMY



## 1. INTRODUZIONE

---

A livello internazionale per «**economia circolare**» si intende un modello economico produttivo e di consumo nel quale i residui sono reintegrati nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l'impatto umano sull'ambiente.


Per dare attuazione a tale modello economico, l'UE ha avviato nel 2015 un «**Piano d'azione per l'economia circolare**» in forza del quale il 30 maggio 2018 ha adottato quattro direttive (costituenti il «**pacchetto economia circolare**») che modificano le principali norme comunitarie in materia di rifiuti

- **Direttiva 2018/849/UE** su veicoli fuori uso, pile, accumulatori e RAEE
- **Direttiva 2018/850/UE** sulle discariche di rifiuti
- **Direttiva 2018/851/UE** sui rifiuti
- **Direttiva 2018/852/UE** sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Pubblicate in GUUE il 14 giugno 2018, sono **entrate in vigore il 4 luglio 2018**.

Entro il **5 luglio 2020** gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno **recepire l'intero pacchetto**.

Di seguito le principali novità introdotte dal *pacchetto economia circolare*.



## 2. DIRETTIVA 2018/849/UE SU VEICOLI FUORI USO, PILE, ACCUMULATORI E RAE

### Modifiche alla direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/Ce)


- attribuiti alla **Commissione poteri delegati** per
  - ⑩ modificare l'allegato I - prescrizioni tecniche minime per il trattamento dei veicoli fuori uso;
  - ⑩ modificare periodicamente l'allegato II - deroghe ai divieti di metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente) nei componenti dei veicoli;
  - ⑩ fissare requisiti minimi per il certificato di rottamazione;
  - ⑩ disciplinare la codifica dei componenti e dei materiali idonei ad essere reimpiegati e recuperati.
- attribuito alla **Commissione il potere di adottare atti di esecuzione** con riguardo alle modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio da parte degli Stati membri;
- modificati gli **obblighi di informazione** posti in capo agli Stati membri: la relazione triennale viene sostituita da una **comunicazione annuale** alla Commissione;
- si richiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per il **reciproco riconoscimento ed accettazione dei certificati di rottamazione**;
- lasciati sostanzialmente **inalterati gli obblighi previsti per operatori economici e privati** circa la gestione dei veicoli fuori uso.

### Modifiche alla direttiva su pile, accumulatori e relativi rifiuti (2006/66/Ce)

- semplificati gli **oneri di comunicazione** alla Commissione gravanti sugli Stati membri relativamente ai tassi di raccolta e riciclaggio (entro 18 mesi, anziché 6, dallo scadere dell'anno di riferimento); mentre è abrogato l'obbligo di rapporti periodici sull'attuazione della direttiva (prima obbligo triennale);
- si richiede agli Stati membri di adottare **strumenti economici e altre misure** (es. tasse, restrizioni, incentivi fiscali) per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare l'applicazione della **gerarchia dei rifiuti**. A tal fine, possono essere utilizzate le **misure previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva 2008/98/Ce** (direttiva quadro rifiuti) introdotto dalla direttiva 2018/851/Ue;
- lasciati sostanzialmente **invariati gli oneri gestori** di autorizzazione, iscrizione, comunicazione, classificazione, etichettatura e imballaggio, **gravanti sui soggetti privati**.

### Modifiche alla direttiva sui RAE (2012/19/Ue)

- attribuiti alla **Commissione poteri delegati** per modificare e adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV (categorie di AEE oggetto della direttiva), VII (trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche), VIII (requisiti tecnici) e IX (simbolo per la marcatura delle AEE) della direttiva;
- modificati gli **obblighi di informazione** posti in capo agli Stati membri: la relazione triennale viene sostituita da una **comunicazione annuale** alla Commissione;
- si richiede agli Stati membri di adottare **strumenti economici e altre misure** (es. tasse, restrizioni, incentivi fiscali) per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare l'applicazione della **gerarchia dei rifiuti**. A tal fine, possono essere utilizzate le **misure previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva 2008/98/Ce** (direttiva quadro rifiuti) introdotto dalla direttiva 2018/851/Ue.



### 3. DIRETTIVA 2018/850/UE SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI

#### Modifica della direttiva sulle discariche di rifiuti (1999/31/Ce)




#### gli Stati membri devono

- adottare un efficace **sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti**;
- adottare strumenti economici e altre misure per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare l'applicazione della **gerarchia dei rifiuti**. A tal fine, possono essere utilizzate le **misure previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva 2008/98/Ce** (direttiva quadro rifiuti) introdotto dalla direttiva 2018/851/UE;
- **comunicare annualmente** alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli **obiettivi di riduzione**.





#### la Commissione deve

- instaurare un sistema di **scambio periodico di informazioni e di migliori prassi** tra gli Stati membri;
- adottare **atti di esecuzione** per stabilire il metodo da utilizzare per determinare il **coefficiente di permeabilità delle discariche**;
- adottare **atti di esecuzione** per sviluppare un **criterio comune di campionamento dei rifiuti** (nelle more gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali).



## 4. DIRETTIVA 2018/851/UE SUI RIFIUTI

### Modifica della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce)

- 
 inserito tra gli **obiettivi** quello di **evitare o ridurre la produzione di rifiuti** e migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse
- 
**aggiunte nuove definizioni** di «rifiuto urbano», «rifiuto non pericoloso», «rifiuto da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materia», «riempimento», «regime di responsabilità estesa del produttore»
- 
**modificate le definizioni** di «rifiuto organico» e «gestione dei rifiuti» (che ora comprende anche la cernita nella fase di recupero)
- 
 si enfatizza che i **costi della gestione** dei rifiuti sono sostenuti dal **produttore iniziale**, dai **detentori** del momento o da quelli precedenti (principio chi inquina paga)
- 
 integrati gli **elementi minimi** che devono obbligatoriamente essere contenuti nei **Piani di gestione dei rifiuti**. Dell'adozione o modifica dei Piani Nazionali deve essere informata la Commissione
- 
 si dispone che **produttori/trasportatori/intermediari di rifiuti pericolosi** tengano un **registro cronologico** da mettere a disposizione delle autorità competenti attraverso i registri elettronici adottati dagli Stati
- 
 modificate le **operazioni di recupero R3, R4 e R5** dell'allegato II ricomprendendovi, in particolare, la **preparazione per il riutilizzo**

### con specifico riferimento all'End of Waste ...




## gli Stati membri devono

- incentivare il rispetto della **gerarchia dei rifiuti** ricorrendo a strumenti economici e a altre misure (come quelle indicate nel nuovo allegato IV-*bis*);
- in caso di istituzione di **regimi di responsabilità estesa del produttore**, rispettare i requisiti minimi generali introdotti dalla direttiva;
- istituire la **raccolta differenziata** almeno per carta, metallo, plastica e vetro, **entro il 2024** per i rifiuti organici e, **entro il 1° gennaio 2025** per i tessili;
- garantire che i rifiuti siano oggetto di una **preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero** nel rispetto della **gerarchia dei rifiuti**, anche attraverso la creazione di **reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione**. Fissati nuovi obiettivi per i rifiuti urbani:
  - Ⓞ **entro il 2025, almeno al 55%** in peso;
  - Ⓞ **entro il 2030, almeno al 60%** in peso;
  - Ⓞ **entro il 2035, almeno al 65%** in peso;
- adottare un **efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti**;
- provvedere affinché i rifiuti siano sottoposti ad **operazioni di smaltimento sicure** se non sottoposti a recupero;
- adottare **programmi di prevenzione dei rifiuti** che possono essere integrati nei Piani di gestione dei rifiuti;
- istituire un apposito **registro elettronico**, accessibile alle Autorità competenti, per i **rifiuti pericolosi**, lasciando la **facoltà di istituire registri per altri flussi di rifiuti**;
- **inviare alla Commissione**, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, i **dati relativi ai singoli adempimenti ed obiettivi perseguiti**.


## la Commissione deve

- **definire l'elenco dei rifiuti**: uno Stato membro può considerare come pericolosi rifiuti che non figurano nell'elenco, notificandolo alla Commissione che provvede al riesame e all'eventuale adeguamento;
- in materia di **sottoprodotti**, stabilire con atti di esecuzione **criteri dettagliati** per specifiche sostanze od oggetti; nelle more, gli **Stati membri** possono stabilirne di propri notificando preventivamente alla Commissione;
- adottare **atti delegati** con cui definire le **norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento**, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti che richiedono un'autorizzazione;
- adottare **atti di esecuzione** per stabilire le **condizioni minime di funzionamento dei registri elettronici** che gli Stati membri devono adottare;
- redigere **linee guida** e facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.



## 5. DIRETTIVA 2018/852/UE SUGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

### Modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio (94/62/Ce)



#### gli Stati membri devono

- adottare un efficace **sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti** e misure volte ad aumentare la percentuale di imballaggi riutilizzabili e di sistemi per il loro riutilizzo;
- adottare **misure di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio** per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare l'applicazione della **gerarchia dei rifiuti**. A tal fine, possono essere utilizzate le **misure previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva 2008/98/Ce** (direttiva quadro rifiuti) introdotto dalla direttiva 2018/851/UE;
- stabilire entro il **31 dicembre 2024 regimi di responsabilità estesa del produttore** conformemente alle modalità stabilite nella direttiva quadro rifiuti;
- **comunicare annualmente alla Commissione i dati** relativi all'applicazione della direttiva, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

#### la Commissione deve

- possa fissare le **condizioni** alle quali i **limiti di concentrazione dei metalli pesanti negli imballaggi non si applicano** ai materiali riciclati e determinare i tipi di imballaggio esonerati dal requisito delle 100 ppm di metalli pesanti.

